

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1303/90 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 1990**

**relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno
di 300 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁵⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 300 000 t di granturco detenute dall'organismo di intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 300 000 t di

granturco detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 31 maggio 1990.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 26 luglio 1990.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75326 Paris Cedex 07
Telex OFIBLE A 200490F.

Articolo 3

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.